

# **ITACA - Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica**

## **STATUTO**

### **Art. 1**

#### **Costituzione, denominazione e sede**

1) E' costituita in Vercelli l'Associazione di promozione sociale (legge 383/2000) "ITACA – Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica".

L'Associazione è libera, apartitica, aconfessionale, senza scopi di lucro interessata esclusivamente al perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei campi della promozione sociale, della formazione e dell'assistenza.

2) La sede dell'associazione è in Vercelli. L'associazione ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 2**

#### **Scopi e finalità**

1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di promuovere e sostenere la partecipazione comunitaria, creativa e responsabile di bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani negli ambienti di vita in cui essi si trovano, contribuendo pertanto alla diffusione di quei valori e di quella prassi che fondano la cultura della cittadinanza attiva e della legalità democratica, nella quale si riconoscono i fondatori di questa Associazione.

2) Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- creare attività di sostegno, educazione, formazione, orientamento, assistenza e partecipazione a partire da quegli ambienti, come la scuola, in cui la presenza di opportunità di tal genere è essenziale per promuovere la qualità della vita degli ambienti stessi, contenendo il disagio, favorendone il superamento e in generale incrementando e supportando la relazionalità positiva, utilizzando una metodologia maieutica, cioè valorizzando tutti gli strumenti che favoriscano le capacità di apprendimento interno sviluppando le risorse di cui una persona o un gruppo già dispone.

Tali attività saranno pensate in modo da permettere ai soggetti incontrati:

- di venire in contatto con strumenti di assistenza qualora ne abbiano bisogno (sostegno);
- di conoscersi e di imparare, lavorando insieme, ad utilizzare gli strumenti democratici come gestione non-violenta dei conflitti nella dimensione quotidiana della socialità;
- di analizzare questioni e realtà di interesse comune (comprendere);
- di valutare tali questioni e realtà prendendo consapevolezza, attraverso una riflessione critica, del proprio modo di porsi nei confronti della realtà (giudicare);
- di esprimersi comunitariamente e/o personalmente in modo concreto, responsabile e creativo relativamente ad essa (decidere).

L'associazione intende:

- predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività culturali, formative, ricreative, ludico-sportive, sociali ed assistenziali, di intrattenimento creativo e artistico in genere, per promuovere la socialità e la partecipazione dei propri soci, come dell'intera comunità, a momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- organizzare incontri, conferenze e dibattiti, mostre, proiezioni, viaggi, manifestazioni, per favorire lo scambio di idee e conoscenze, con particolare riguardo ai contatti con la scuola, il mondo giovanile, la famiglia, le strutture di assistenza, cooperazioni con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche sia private, che perseguano finalità analoghe;
- allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione in proprio o per conto di terzi di ristoranti, bar, birrerie, tavole calde, paninoteche, pizzerie, gelaterie, self-service, ostelli, alberghi, il commercio al minuto e all'ingrosso di generi alimentari freschi e comunque conservati, il commercio al minuto e all'ingrosso di generi non alimentari e altre attività non prevalenti di natura commerciale, il tutto da svolgersi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

3) L'associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

4) L'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

5) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, in modo determinante e prevalente, tramite le prestazioni personali dei propri aderenti.

Gli aderenti si distinguono in due categorie:

Associati: sono di diritto le persone fondatrici dell'Associazione e tutte quelle che dalla sua costituzione vi saranno ammesse secondo le modalità previste dagli articoli seguenti;

Collaboratori: sono quelle persone che non essendo associate dell'Associazione, ma volendo contribuire alla realizzazione dei suoi fini, chiedono al Consiglio direttivo tale possibilità. Il Consiglio direttivo si pronuncia su di essa inappellabilmente, entro 30 (trenta) giorni. I collaboratori possono partecipare a tutti i momenti organizzati dall'associazione, ne devono rispettare statuto, regolamento e delibere. Non sono tenuti a versare l'eventuale quota associativa annuale, possono assistere all'assemblea dei soci senza poter esercitare il diritto di voto e non possono accedere alle cariche elettive. Possono essere esclusi dall'Associazione per le stesse ragioni e con le stesse modalità che riguardano i soci.

6) L'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, laddove occorra qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

### **Art. 3**

#### **Risorse economiche**

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative annuali;
- eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi simpatizzanti;
- introiti legati all'attività o alla partecipazione a progetti;
- contributi di Enti pubblici e privati;
- eventuali rimborsi da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- beni mobili ed immobili;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio associativo. L'assemblea delibera l'utilizzo di tali proventi in armonia con le finalità dell'associazione.

2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, lasciti, ecc..) da parte di singoli o Enti o diretta mente acquistati;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

3) Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

4) È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto altrimenti imposto dalla legge.

5) Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

### **Art. 4**

#### **Associati**

1) Il numero di soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionale, appartenenza etnica, politica e religiosa.

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche ammesse secondo quanto disposto dagli articoli seguenti. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente Statuto.

Lo status di socio non è soggetto a limiti temporali.

### **Art. 5**

#### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

1) L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio direttivo esamina e si esprime, entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci manifestino inclinazione ed attitudine alle finalità dell'associazione come specificate all'art 2 del presente statuto. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso inoltrato al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché l'esclusione nei casi e nei modi previsti di seguito.

4) La qualità di socio si perde:

- per recesso volontario;
- morosità nel pagamento della eventuale quota associativa, deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

5) I soci receduti o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art. 6**

##### **Doveri e diritti dei soci**

1) I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare l'eventuale quota associativa, determinata dall'Assemblea con delibera per ogni esercizio.

2) I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente Statuto.

#### **Art. 7**

##### **Organi dell'Associazione**

1) Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- L'Amministratore.

#### **Art. 8**

##### **L'Assemblea degli associati**

1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. I collaboratori possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.

2) Essa si riunisce, di norma, una volta l'anno.

3) L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza ed impedimento, dal Vice Presidente, anche su richiesta di un consigliere o di un quinto dei soci, e comunque almeno una volta l'anno di ciascun anno solare, a mezzo di lettera anche a mano, e-mail o fax, contenente l'ordine del giorno, nonché la data, l'orario e il luogo della riunione. L'eventuale seconda convocazione non potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

4) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce per :

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b) eleggere i componenti del Consiglio direttivo ogni 3 (tre) anni;
- c) approvare il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo;
- d) stabilire l'entità della quota associativa;
- e) indicare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

5) L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati presenti o rappresentati per delega. Ogni associato non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o tramite delega. La seconda convocazione è ammessa solo in casi eccezionali valutati dal Consiglio direttivo.

6) Le deliberazioni sono assunte, di norma, a scrutinio palese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sulle persone sono assunte a scrutinio segreto.

7) Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio può prenderne visione.

8) Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea inoltre può revocare il mandato del Consiglio direttivo con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

#### **Art. 9**

##### **Il Consiglio direttivo**

1) Il Consiglio direttivo, con funzioni esecutive, viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate da almeno 5 (cinque) associati. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed è composto da un numero di membri, tutti associati, variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) elementi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della relativa nomina. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

2) Al Consiglio direttivo sono affidate le seguenti funzioni:

- a) emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- c) redigere il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo dell'Associazione;
- d) designare i propri rappresentanti negli organismi di altre associazioni o enti a cui l'Associazione aderisca o sia invitata a partecipare;
- e) decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
- f) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di collaborazione degli aspiranti collaboratori;

3) Il Consiglio direttivo può attribuire ad un Comitato di gestione (o Comitato esecutivo) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

4) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente. Esso deve essere riunito almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente o di chi lo sostituisce, salvo il caso di adunanza costituita da due soli componenti.

L'accettazione di nuovi associati di qualsiasi categoria deve essere decisa con non più di un voto contrario.

7) Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio, salvo quanto verbalizzato.

#### **Art. 10**

##### **Il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore e il Segretario**

1) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e nomina l'Amministratore, scelto tra gli associati, anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

2) Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio direttivo, rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; assicura il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni del medesimo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

3) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto; il mandato ha durata di tre anni ed è sempre rinnovabile.

4) L'Amministratore provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative; effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; è responsabile della contabilità e predispone i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; l'Amministratore resta in carica per tre anni ed è sempre rieleggibile.

4) Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva tutti gli atti dell'Associazione; aggiorna lo schedario degli associati; ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Il Segretario resta in carica per tre anni ed è sempre rieleggibile.

## **Art. 11**

### **Cariche sociali**

1) I dirigenti eletti alla carica di Presidente e Vice-presidente non hanno diritto ad alcun emolumento aggiuntivo derivante da tale carica. Potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

2) Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali e incarichi di carattere educativo:

a) coloro che non siano cittadini maggiorenni;

b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Inoltre, tali cariche e incarichi sono incompatibili con il mandato parlamentare e con quello nelle assemblee elettive delle Regioni e degli Enti locali territoriali di qualsiasi livello, con la carica di Sindaco, Presidente della provincia, Assessore comunale, provinciale e regionale e di Presidente di Consiglio circoscrizionale, nonché con incarichi in organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

Gli associati che ricoprono cariche ed incarichi associativi, in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento, delle Regioni, degli Enti locali territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall'incarico.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, resta valida per tutta la durata dello stesso. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. In ogni caso di parità di voti, decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.

Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza dell'anno.

3) I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi;

- per incompatibilità come previsto dal punto 2) del presente articolo.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentito il Presidente.

## **Art. 12**

### **Scioglimento dell'Associazione**

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

## **Art. 13**

### **Rinvio alle Leggi**

1) Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge, in particolare quelle contenute nel Codice Civile ai capi II e III del Titolo II del Libro I e nella legge 7 dicembre 2000 n. 383, oltre le norme contenute nel regolamento compilato dal Consiglio Direttivo.